

Parrocchia di Borgonuovo

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Art. 1 – Costituzione

A norma del Codice di Diritto Canonico, è costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale nella Parrocchia “Beata Vergine Maria in Dall'Oca Bianca” (Diocesi di Verona) istituita in Borgonuovo (Comune di Verona).

Art. 2 – Natura

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l'organismo ordinario

- a) della comunione ecclesiale, in quanto segno e animatore della comunione di tutto il popolo di Dio presente nella Comunità parrocchiale;
- b) del discernimento comunitario e della corresponsabilità, in quanto realtà rappresentativa di tutta la Comunità parrocchiale nella sua varietà di membri, ministeri e carismi;
- c) di programmazione e coordinamento dell'azione pastorale, in quanto strumento qualificato di partecipazione di tutti i fedeli (laici, presbiteri, consacrati) alla vita e alla missione della Parrocchia;
- d) di attenzione all'evangelizzazione, alla santificazione e alla carità dell'intera Comunità parrocchiale e dei singoli battezzati.

Art. 3 – Compiti

1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale progetta, accompagna, sostiene e verifica l'attività pastorale della Comunità parrocchiale.
2. In particolare esso deve:
 - a) vivere, promuovere e far crescere la comunione tra i singoli fedeli (laici, presbiteri, consacrati), le aggregazioni ed i movimenti presenti in Parrocchia, creando momenti comuni di incontro, formazione e preghiera;
 - b) suscitare la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla vita e alla missione della Parrocchia, passando dalla semplice collaborazione a una vera e propria corresponsabilità;
 - c) operare in armonia con la Diocesi approfondendo, concretizzando e rendendo noto alla Comunità il Progetto pastorale diocesano;
 - d) operare in armonia con i Consigli pastorali delle Parrocchie circostanti, per un adeguato impegno missionario di evangelizzazione del territorio;
 - e) elaborare un progetto pastorale parrocchiale, d'intesa con i Consigli pastorali delle Parrocchie circostanti e alla luce del Progetto pastorale diocesano;
 - f) determinare annualmente priorità, iniziative e mezzi dell'azione pastorale tenendo presenti i vari ambiti della vita ecclesiale;
 - g) riflettere sulla situazione del territorio, individuandone le esigenze umane e religiose e proponendo interventi pastorali opportuni;
 - h) stabilire rapporti di dialogo e di collaborazione con le istituzioni pubbliche e le associazioni presenti sul territorio;
 - i) essere periodicamente informato circa la situazione economica della Parrocchia ed interpellato, dal Parroco e/o dal Consiglio per gli Affari Economici, in merito a decisioni

da prendere su questioni economiche di particolare rilievo.

3. A norma del Codice di Diritto Canonico, il Consiglio Pastorale Parrocchiale esprime pareri consultivi dei quali il Parroco si avvale nello spirito della comunione e corresponsabilità.

Art. 4 – Composizione

1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da membri d'ufficio, elettivi e cooptati che operano nella pastorale parrocchiale.
2. Sono membri d'ufficio:
 - a) il Parroco nonché i presbiteri e diaconi che hanno incarichi pastorali in Parrocchia;
 - b) un rappresentante per ognuna delle comunità di consacrati/e operanti in Parrocchia;
 - c) il presidente parrocchiale dell'Azione Cattolica;
 - d) un rappresentante del Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici;
 - e) coloro che sono componenti del Consiglio Pastorale Vicariale e Diocesano.
3. Sono membri elettivi:
 - a) un rappresentante per ognuno dei principali gruppi di operatori pastorali nei vari ambiti della vita parrocchiale;
 - b) un rappresentante per ognuno dei movimenti ed aggregazioni ecclesiali presenti in Parrocchia;
 - c) le persone elette dalla Comunità parrocchiale, se il Parroco ritiene opportuno ricorrere ad elezioni dirette.
4. Sono membri cooptati le persone scelte dal Parroco per una più adeguata rappresentanza di carismi, ministeri, genere, età, competenze, categorie.
5. Il numero totale dei componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale non può essere inferiore a 15 persone ed è opportuno che non sia superiore a 30 persone.
6. Il numero dei membri elettivi non deve essere inferiore a 2/3 del totale.
7. Il numero complessivo dei membri d'ufficio, escludendo quelli sub art. 4 n. 2 a), e cooptati non deve essere superiore a 1/3 del totale.
8. Qualora uno dei componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale venga meno per qualsiasi motivo, esso viene sostituito con le seguenti modalità:
 - a) al membro d'ufficio sub art. 4 n. 2 a), c), e) subentra chi gli succede;
 - b) al membro d'ufficio sub art. 4 n. 2 b), d) subentra un altro rappresentante incaricato;
 - c) al membro elettivo sub art. 4 n. 3 a), b) subentra un altro rappresentante incaricato;
 - d) al membro elettivo sub art. 4 n. 3 c) subentra il primo dei non eletti;
 - e) al membro cooptato sub art. 4 n. 4 può subentrare un'altra persona cooptata.

Art. 5 – Consiglieri

1. I componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale, anche se rappresentanti di una specifica realtà, devono adoperarsi per il bene dell'intera Comunità parrocchiale.
2. Essi devono:
 - a) aver compiuto i 16 anni d'età;
 - b) aver completato l'iniziazione cristiana;
 - c) essere residenti nella Parrocchia e/o partecipare stabilmente alla sua vita liturgica e pastorale.

3. Essi si impegnano a svolgere l'incarico con:
 - a) coerente testimonianza di vita cristiana e sincera appartenenza ecclesiale;
 - b) esercizio di una visione pastorale d'insieme, disponibilità alla comunione effettiva, capacità di dialogo.
4. Essi non devono essere incorsi in censure canoniche e non devono tenere uno stile di vita che possa generare turbamento nella Comunità parrocchiale.
5. È opportuno che non siano componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale le persone che ricoprono incarichi amministrativi pubblici o siano responsabili di partiti politici, se secondo la valutazione del Parroco la loro presenza può determinare confusioni di rappresentatività o condizionamenti.

Art. 6 – Presidente

1. Il Parroco, per il suo ufficio, è il Presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
2. Egli esercita i poteri e le facoltà connessi al suo ufficio nonché quelli previsti dal presente Statuto. In particolare:
 - a) può cooptare alcuni membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale;
 - b) può revocare un membro del Consiglio Pastorale ai sensi dell'art. 5 n. 4 e n. 5;
 - b) dispone la convocazione delle riunioni del Consiglio Pastorale e le presiede;
 - c) può partecipare alle riunioni delle Commissioni;
 - d) può prolungare la durata del Consiglio Pastorale Parrocchiale ai sensi dell'art. 15.

Art. 7 – Moderatore

1. Il Moderatore del Consiglio Pastorale Parrocchiale ha il compito di coordinare lo svolgimento delle riunioni. In particolare:
 - a) concede la parola, regolando la successione e la durata degli interventi;
 - b) enuclea le convergenze emerse nelle discussioni;
 - c) pone eventualmente a votazione particolari quesiti, formulandoli con precisione.
2. Egli ha anche il compito di relazionarsi con i Moderatori delle altre Parrocchie del Vicariato nonché con il Consiglio Pastorale Vicariale e con il Consiglio Pastorale Diocesano. In particolare:
 - a) si tiene in contatto con i rappresentanti parrocchiali nel Consiglio Pastorale Vicariale e con i rappresentanti vicariali nel Consiglio Pastorale Diocesano;
 - b) partecipa agli incontri con i Moderatori dei Consigli Pastoralisti delle Parrocchie della zona e/o del Vicariato.
3. Egli deve essere un laico e viene eletto all'interno del Consiglio Pastorale Parrocchiale, a maggioranza semplice di cui all'art. 11 n. 4 b).
4. Per la sua elezione si procede a scrutinio segreto, con le seguenti modalità:
 - a) si svolge una prima votazione orientativa;
 - b) se nessuno è risultato eletto, si svolge una seconda votazione su un numero (determinato seduta stante dal Parroco) di nominativi che sono stati i più votati nella precedente votazione;
 - c) se ancora nessuno è risultato eletto, si svolge una terza votazione sui due nominativi più votati nella precedente votazione.

Art. 8 – Segretario

1. Il Segretario del Consiglio Pastorale Parrocchiale ha il compito di predisporre e recapitare la convocazione delle riunioni, redigere e conservare i verbali delle riunioni, coordinare i lavori delle Commissioni.
2. Egli deve essere un laico e viene eletto all'interno del Consiglio Pastorale Parrocchiale, a maggioranza semplice di cui all'art. 11 n. 4 b).
3. Per la sua elezione si procede a scrutinio segreto, con le modalità previste all'art. 7 n. 4.

Art. 9 – Segreteria

1. La Segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale è composta da:
 - a) il Parroco in qualità di Presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale;
 - b) i due laici che sono stati eletti Moderatore e Segretario del Consiglio Pastorale Parrocchiale;
 - c) coloro che sono componenti del Consiglio Pastorale Vicariale e del Consiglio Pastorale Diocesano;
 - d) un rappresentante dei presbiteri e diaconi operanti in Parrocchia oppure, ove questi non vi siano, un laico scelto dal Parroco se lo ritiene opportuno;
 - e) un rappresentante dei consacrati operanti in Parrocchia oppure, ove questi non vi siano, un laico scelto dal Parroco se lo ritiene opportuno.
2. La Segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale ha il compito di:
 - a) scegliere l'ordine del giorno e l'opportuna modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio;
 - b) verificare la concreta realizzazione delle decisioni prese dal Consiglio in comunione con il Parroco;
 - c) assicurare che la Comunità parrocchiale venga adeguatamente informata circa i temi in discussione, le scelte pastorali ed i documenti elaborati nel Consiglio.

Art. 10 – Riunioni

1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce:
 - a) in via ordinaria: ogni mese o comunque almeno quattro volte nell'anno pastorale, con un primo incontro di programmazione e un ultimo incontro di verifica;
 - b) in via straordinaria: su richiesta scritta, firmata e consegnata alla Segreteria da parte di 1/3 dei componenti con l'indicazione di argomenti specifici.
2. La convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale:
 - a) viene disposta dal Parroco ed effettuata dal Segretario;
 - b) deve essere scritta e recapitata almeno 5 giorni prima della riunione;
 - c) deve contenere orario e ordine del giorno della riunione nonché eventuali sussidi.
3. L'ordine del giorno delle riunioni:
 - a) viene scelto dalla Segreteria;
 - b) deve prevedere un numero di voci congruo per consentire un'adeguata discussione;
 - c) può accogliere argomenti eventualmente proposti in precedenza da un Consigliere o da un Parrocchiano;
 - d) termina con la voce “varie ed eventuali” per dare la possibilità ad ogni Consigliere di proporre ulteriori questioni.

4. Le riunioni sono:
 - a) presiedute dal Parroco o, in sua assenza, dal Moderatore;
 - b) coordinate dal Moderatore o, in sua assenza, da un altro membro della Segreteria.
5. La prima parte delle riunioni è guidata dal Parroco e si articola in due momenti:
 - a) un momento di preghiera e ascolto della Parola di Dio;
 - b) un momento di formazione attraverso approfondimenti specifici oppure relativi a documenti pontifici o della Conferenza Episcopale Italiana, al Progetto pastorale diocesano o ad altri temi ritenuti di interesse pastorale.
6. La seconda parte delle riunioni è coordinata dal Moderatore:
 - a) previa approvazione del verbale delle riunioni precedenti;
 - b) con discussione secondo l'ordine del giorno prestabilito, rinviando alla riunione successiva gli eventuali punti non esauriti.
7. L'assenza alle riunioni:
 - a) deve essere comunicata anticipatamente, quando possibile, al Parroco e/o al Segretario;
 - b) se ingiustificata per tre volte consecutive determina la decadenza dall'incarico, previo avviso che il Segretario deve recapitare all'interessato dopo la seconda assenza; la decadenza viene comunicata dalla Segreteria al Consiglio Pastorale Parrocchiale nonché all'interessato e si procede alla sostituzione ai sensi dell'art. 4 n. 8.
8. Chiunque può proporre argomenti da trattare nelle riunioni. In particolare:
 - a) prima delle riunioni, un Consigliere o un Parrocchiano può presentare gli argomenti alla Segreteria la quale decide se inserirli nell'ordine del giorno e comunica la scelta al Consiglio Pastorale Parrocchiale;
 - b) durante le riunioni, alla voce "varie ed eventuali", ogni Consigliere può proporre ulteriori argomenti ed il Consiglio Pastorale Parrocchiale decide seduta stante, a maggioranza semplice di cui all'art. 11 n. b, se discutere subito o rinviare ad altra riunione.
9. Alle riunioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale, la Segreteria può invitare persone competenti su temi specifici le quali partecipano in via eccezionale e senza diritto di voto.

Art. 11 – Deliberazioni

1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale opera validamente quando sono presenti i 2/3 dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni sono validamente prese se votate a maggioranza semplice di cui al n. 4 b), salvo che il presente Statuto non disponga diversamente o che prima della votazione il Parroco richieda motivatamente la maggioranza assoluta o qualificata di cui al n. 4 c), d).
3. Le votazioni non ammettono delega ed avvengono ordinariamente per alzata di mano o per appello nominale, secondo l'opportunità valutata dal moderatore della riunione.
4. Ai fini del presente Statuto, si intende:
 - a) maggioranza relativa: quella costituita dal numero maggiore dei votanti;
 - b) maggioranza semplice: quella costituita dalla metà più uno dei votanti;
 - c) maggioranza assoluta: quella costituita dalla metà più uno dei componenti;
 - d) maggioranza qualificata: quella costituita dai 2/3 dei componenti.
5. Nello spirito della comunione ecclesiale si ricerchi pazientemente la più ampia convergenza in ogni decisione e a tale fine, se opportuno, si rimandi una deliberazione per riflettere e pregare ulteriormente.

6. Le deliberazioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale, le quali hanno ordinariamente valore consultivo, sono immediatamente esecutive se vi è l'espressa adesione del Parroco.
7. Le votazioni che riguardano persone si svolgono a scrutinio segreto. In particolare:
 - a) per l'elezione del Moderatore e del Segretario, si procede ai sensi dell'art. 7 n. 3 e dell'art. 8 n. 3;
 - b) per la nomina delle Commissioni ai sensi dell'art. 13 n. 4 e per qualsiasi altra nomina, si procede con una prima votazione orientativa e poi con una seconda votazione su un numero (determinato seduta stante dal Parroco) di nominativi che sono stati i più votati in precedenza.
8. Lo Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale ed eventuali modifiche allo stesso devono essere approvati a maggioranza qualificata di cui al n. 4 d) e, per entrare in vigore, devono essere confermati dal Delegato Vescovile.

Art. 12 – Rapporti con la Parrocchia

1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale deve opportunamente adoperarsi per mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività che lo unisce alla Comunità parrocchiale intera.
2. L'attività del Consiglio Pastorale Parrocchiale deve essere periodicamente portata a conoscenza dell'intera Comunità nel modo più idoneo.

Art. 13 – Commissioni

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Consiglio Pastorale Parrocchiale può creare apposite Commissioni alle quali demandare lo studio di particolari questioni pastorali e l'attuazione delle corrispondenti scelte operative.
2. Ogni Commissione elabora conclusioni e proposte le quali:
 - a) vengono consegnate alla Segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale per essere poste all'attenzione dello stesso;
 - b) vengono illustrate nel Consiglio Pastorale Parrocchiale dal coordinatore della Commissione;
 - c) vengono discusse dal Consiglio Pastorale Parrocchiale ed eventualmente approvate in comunione con il Parroco.
3. Ogni Commissione è composta da alcuni membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale ed eventualmente da altre persone competenti scelte dallo stesso.
4. I componenti di ogni Commissione sono nominati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale su proposta della Segreteria o sono eletti dallo stesso, a maggioranza relativa di cui all'art. 11 n. 4 a), con scrutinio segreto ai sensi dell'art. 11 n. 7 b).
5. I lavori di ogni Commissione sono gestiti da un coordinatore il quale:
 - a) viene incaricato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale su proposta della Segreteria oppure eletto all'interno della Commissione, a maggioranza relativa di cui all'art. 11 n. 4 a), con scrutinio segreto;
 - b) convoca le riunioni, in comunione con il Parroco ne sceglie l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento, ne redige un sintetico verbale;
 - c) informa periodicamente la Segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale sull'andamento dei lavori;

- d) illustra al Consiglio Pastorale Parrocchiale le conclusioni e le proposte elaborate dalla Commissione.
6. Alle riunioni di ogni Commissione può sempre partecipare il Parroco nonché il Segretario del Consiglio Pastorale Parrocchiale o un altro membro della Segreteria delegato dalla stessa.
 7. Le Commissioni sono permanenti oppure, se viene fissato un termine per la conclusione dei lavori, temporanee.
 8. Tutte le Commissioni decadono insieme al Consiglio Pastorale Parrocchiale e dovranno eventualmente essere rinnovate da quello successivo.

Art. 14 – Durata

1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale resta in carica quattro anni.
2. In casi eccezionali, il Parroco può prolungare la durata del Consiglio Pastorale Parrocchiale per un altro anno.
3. I componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale in scadenza possono essere rieletti per altri mandati.
4. Entro un anno dal suo insediamento, il Parroco decide se far proseguire fino alla scadenza naturale il Consiglio Pastorale Parrocchiale in carica o se procedere al rinnovo di esso.
5. Nello spirito della comunione e corresponsabilità
 - a) è opportuno che un membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale non resti in carica per più di due mandati consecutivi;
 - b) è opportuno che il Consiglio Pastorale Parrocchiale giunga alla naturale scadenza anche in caso di cambio del Parroco.

Art. 15 – Rinnovo

1. In prossimità della scadenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale, il Parroco dispone l'avvio delle operazioni necessarie per il rinnovo dei componenti.
2. Il Parroco, previa consultazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale e della Segreteria in scadenza, decide il numero dei componenti del nuovo Consiglio ed i gruppi di operatori pastorali che vi saranno rappresentati.
3. Per lo svolgimento delle elezioni dei membri sub art. 4 n. 3 a), c) si procede secondo quanto previsto dall'art. 16.

Art. 16 – Elezioni

1. Le elezioni per il Consiglio Pastorale Parrocchiale devono essere indette dalla Segreteria almeno due mesi prima della scadenza dello stesso.
2. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono:
 - a) elettori tutti coloro che hanno i requisiti di cui all'art. 5 n. 2;
 - b) eleggibili tutti coloro che hanno i requisiti previsti all'art. 5 n. 2 e che assumono gli impegni indicati all'art. 5 n. 3.
3. L'elezione dei membri sub art. 4 n. 3 a) avviene, a maggioranza relativa di cui all'art. 11 n. 4 a), con scrutinio segreto all'interno dei singoli gruppi.
4. L'elezione dei membri sub art. 4 n. 3 c) avviene con le seguenti modalità:
 - a) il Consiglio Pastorale Parrocchiale nomina una Commissione elettorale;

- b) la Commissione elettorale decide quando svolgere le operazioni di voto e, almeno un mese prima di esse, ne informa tutta la comunità;
- c) la Commissione elettorale raccoglie i nominativi delle persone che, previo colloquio con il Parroco o con un presbitero da lui delegato, offrono la disponibilità a candidarsi;
- d) la Commissione elettorale predispone la lista dei candidati, la quale è auspicabile sia formata da nominativi in numero doppio rispetto ai consiglieri da eleggere e rappresentativi delle varietà di genere, età, categorie;
- e) la Commissione elettorale gestisce le operazioni di voto, il quale deve potersi esercitare in segreto e con la facoltà di esprimere almeno due preferenze;
- f) la Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede e al termine proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Art. 17 – Assemblea Parrocchiale

1. L'Assemblea Parrocchiale viene convocata dalla Segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale, su richiesta del Parroco o di un numero di Consiglieri non inferiore alla maggioranza assoluta del Consiglio di cui all'art. 11 n. 4 c).
2. Ad essa, almeno una settimana prima del suo svolgimento, sono invitati tutti i Parrocchiani che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 n. 2.
3. Durante lo svolgimento dell'Assemblea Parrocchiale, per consentire la massima partecipazione, sono sospese tutte le attività pastorali.
4. Nello spirito della comunione e corresponsabilità, in essa vengono esposte e discusse le questioni più impegnative che coinvolgono l'intera Comunità parrocchiale condizionandone negli anni il cammino e l'organizzazione.
5. Le osservazioni e le proposte emerse nel corso dell'Assemblea Parrocchiale devono successivamente venire esaminate dal Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Art. 18 – Rapporti con i Consigli Pastoralisti delle Parrocchie vicine

1. È auspicabile che nel corso dell'anno il Consiglio Pastorale Parrocchiale svolga alcuni incontri, quanto meno di carattere spirituale o formativo, insieme ai Consigli pastorali delle Parrocchie della stessa zona.
2. Nel caso vi sia un solo Parroco legale rappresentante di più Parrocchie, è opportuno costituire un unico Consiglio Pastorale con le seguenti modalità:
 - a) il Parroco, previa approvazione del Delegato Vescovile, procede alla costituzione di un Consiglio Pastorale Interparrocchiale;
 - b) in ogni Parrocchia giuridicamente costituita permane una Consulta Parrocchiale, formata da operatori pastorali di riferimento, la quale viene riunita per particolari occasioni della vita parrocchiale.
3. Nel caso sia istituita una Unità Pastorale tra Parrocchie, si costituisce un Consiglio Pastorale Unitario per discutere ed elaborare le linee programmatiche comuni alle Parrocchie.

Statuto approvato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, con la maggioranza qualificata richiesta, in data 4 maggio 2015.